

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI (CPDS)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI (CPDS) Testo approvato dal Senato accademico nella seduta del 23.06.2020.

Riferimenti Normativi

1. Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, art. 12, co. 3
2. L. n. 240 del 2010, articolo 2, comma 2 lettera g
3. D.Lgs. n. 19/2012, articolo 13 o
4. ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” 28 gennaio 2013, Punti B.2.3.2, D.1 , Allegato V, F.2.2., F.2.3.4
5. DM n. 47 del 30 gennaio 2013 e s.m.i.
6. ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari - Linee Guida” del 10 agosto 2017

Introduzione

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), insieme al Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) e al Nucleo di Valutazione (NdV), sono gli attori principali dell’assicurazione della qualità dell’Ateneo. Secondo la Legge 240/2010 (art. 2, comma 2, lett. g) è istituita la CPDS, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio (CdS).

Art.1 - Compiti e funzioni

Le Linee Guida AVA specificano i compiti e accentuano il ruolo delle CPDS come organismo di Dipartimento responsabile della valutazione della qualità dei CdS e dei servizi agli studenti. Sotto il profilo dei processi di miglioramento, la CPDS ha un ruolo indipendente e centrale nei processi per la qualità.

Alla CPDS sono attribuite le seguenti funzioni: svolgere un’attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività; formulare pareri sull’attivazione e sulla disattivazione del corso di studio; formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti del corso di studio; formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio; formulare pareri sulla relazione annuale relativa all’andamento delle attività didattiche. La Commissione Paritetica può insediare gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti.

La CPDS redige una relazione annuale, articolata per CdS, che prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS.

Art.2 - Costituzione e composizione della Commissione

La CPDS è costituita da un numero pari di componenti: la metà dei quali sono designati fra i professori e ricercatori di ruolo o a tempo determinato e l’altra metà fra i Rappresentanti degli Studenti (in attuazione di quanto previsto nel Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche <http://www.uniroma5.it/upload/files/condivisa/Documenti/regolamento-per-elezioni-delle-rappresentanze-studentesche.pdf>). Tra i componenti docenti, almeno uno deve rivestire la qualifica di professore di ruolo, di prima ovvero di seconda fascia. La componente docente dura in carica quattro anni, rinnovabili.



Il numero dei rappresentanti degli studenti è pari ad uno per ogni CdS, sia triennale che magistrale. Nel caso in cui siano presenti più curricula nel CdS, il numero degli studenti rappresentanti viene elevato in numero uguale a quello dei curricula.

La componente studentesca dura in carica sino alla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti si provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina della CPDS. La scadenza del nuovo componente rimane quella originaria del componente sostituito.

La delibera di nomina è trasmessa ai Presidenti dei CdS dal Dipartimento nonché al Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) e al Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). I componenti della CPDS non possono essere contemporaneamente membri dei Gruppi di Riesame/AQ dei CdS.

Art.3 - Insediamento della Commissione e nomina del Coordinatore

La prima riunione della CPDS successiva alla nomina è convocata dal Direttore del Dipartimento per l'insediamento dell'Organo e la designazione del Coordinatore. Le successive riunioni sono convocate dal Coordinatore. Il Coordinatore è designato dalla Commissione al proprio interno ed è scelto fra la componente docente. La carica di Coordinatore della CPDS è incompatibile con la carica di componente del Gruppo di riesame/AQ del CdS.

Il Coordinatore della CPDS la rappresenta e svolge compiti di indirizzo generale dell'attività, stabilendone modi, tempi e priorità di svolgimento. Ne sottoscrive gli atti ufficiali, definisce le forme di collegamento e di collaborazione tra la Commissione, gli Organi, le strutture Dipartimentali e di Ateneo.

Art.4 - Convocazione e modalità di svolgimento delle riunioni

La convocazione a firma del Coordinatore è notificata per email ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, salvo casi di urgenza che impongano un termine più breve o decisioni di aggiornamento e/o di auto-convocazione al termine di ogni seduta della CPDS. La richiesta di convocazione può provenire altresì da almeno un quinto dei componenti e la convocazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti della CPDS, questi devono darne tempestiva e preventiva comunicazione al Coordinatore. Qualora uno dei componenti si renda assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive dell'Organo, il Coordinatore potrà chiedere al Consiglio di Dipartimento che siano avviate le procedure della sostituzione con un altro componente della medesima categoria (docente o studentesca).

Le riunioni della CPDS sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza. Tutte le attività delle CPDS richiedono un impegno distribuito lungo tutto l'arco dell'anno; esse svolgono, pertanto, una continua attività di raccordo con i CdS che trova la propria formalizzazione in riunioni da convocare almeno 3 volte l'anno.

Dell'esito di ciascuna riunione è redatto il verbale, anche in forma riassuntiva, che il Coordinatore provvede a trasmettere ai Presidenti dei Consigli Didattici interessati, al Direttore del Dipartimento e agli Organi di competenza in relazione agli argomenti trattati.

Art.5 - Compiti istituzionali

La CPDS effettua un'adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'assicurazione della qualità della didattica da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti degli Organi di governo di Ateneo, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR e dal PQA. Le CPDS elaborano le proprie riflessioni sulle materie



analizzate e sui risultati esaminati, segnalando, ove necessario, criticità, punti di debolezza e aree di miglioramento e suggerendo interventi a correzione. La CPDS svolge, inoltre, i seguenti compiti: analizza l'offerta didattica erogata e promuove la qualità della didattica in concorso con il Dipartimento e con il Nucleo di Valutazione; monitora l'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; elabora indicatori della qualità e della efficacia della didattica che tengano conto delle performance complessive del Dipartimento; predispone questionari e interviste agli studenti ed attività divulgative delle politiche qualitative dell'Ateneo; esprime pareri sull'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei CdS; formula pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei Regolamenti didattici dei CdS secondo le norme vigenti.

La CPDS redige una relazione annuale per ciascun CdS che contiene proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La relazione della CPDS è trasmessa al Dipartimento e al PQA, quest'ultimo procede a trasmetterla al NVA e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento operano le previsioni vigenti a norma di legge, dello statuto e dei regolamenti di ateneo.